

Forme dei provvedimenti del giudice

Art. 125

- 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.*
- 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.*
- 3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.*
- 4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.*

segue: Forme dei provvedimenti del giudice

Art. 125 – singolare caso di «opinione dissenziente»

5. Nel caso di **provvedimenti collegiali**, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente **l'indicazione del dissenziente**, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico **sigillato** presso la cancelleria dell'ufficio.

Collegamento con la l. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati): dissentendo dai colleghi, il giudice pone una importante premessa per dissociarsi dall'eventuale chiamata in causa per il danno cagionato dall'esercizio della sua funzione.

6. Tutti gli **altri provvedimenti** sono adottati **senza l'osservanza di particolari formalità** e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

(es. art. **36 comma 3** in tema di astensione del giudice, art. **127 comma 9** con riguardo alla procedura in camera di consiglio, art. **229 comma 2** con riguardo alle operazioni peritali, art. 299 comma 4-ter in tema di revoca delle misure cautelari ...).

Procedimento in camera di consiglio (art. 127)

Da **non confondere** con la **deliberazione in camera di consiglio** (della quale parla l'**art. 125**). Quest'ultima riguarda la **segretezza del momento decisorio**: il giudice deve separarsi dal mondo esterno, per concentrarsi sul provvedimento (sentenza, ordinanza o decreto) da adottare sulla scorta degli atti contenuti nel suo *dossier*.

Diversamente, il **procedimento in camera di consiglio** costituisce una modalità procedurale *standard* per prendere decisioni dopo aver consultato le parti, in **taluni segmenti dello svolgimento procedurale**.

Se ne coglie l'importanza se si considera che alcune fasi del procedimento penale (ad es. **l'indagine preliminare**) **non è soggetta all'unità d'azione e di tempo** tipica dell'**udienza preliminare** o dell'**udienza dibattimentale**. La forma dell'udienza è pensata per favorire il **contraddittorio fra le parti** (principalmente nel senso dell'**art. 111 comma 2 cost.**).

Lo svolgimento dell'indagine preliminare è lasciato alla libera iniziativa della polizia e del pubblico ministero, che spesso lavorano «in segreto» senza coinvolgere la persona indagata o il suo difensore. Vi sono tuttavia situazioni in cui, anche durante l'indagine preliminare, è necessario compiere atti o adottare provvedimenti **«dopo aver sentito le parti»**. La modalità tipica per sentire le parti, quando è necessario, nel corso dell'indagine preliminare è, per l'appunto, l'**udienza in camera di consiglio**. Gli esempi sono molteplici: **udienza di archiviazione (art. 409 e art. 411; udienza di convalida dell'arresto – art. 391; udienza di incidente probatorio - art. 401; udienza davanti al tribunale del riesame – art. 309 ...)**.

Oltre che nell'indagine preliminare, troviamo frequenti cenni all'art. 127 nelle norme che regolano l'**esecuzione della sentenza penale** (artt. **656 ss.**): infatti, anche il procedimento di esecuzione ha – in comune – con l'indagine preliminare – la peculiarità di svolgersi in maniera discontinua nel tempo e solo occasionalmente nelle forme dell'udienza

Aspetti formali del procedimento in camera di consiglio

L'**utilità** dell'art. 127 sta nel predisporre una **modalità procedurale standard** per tutte le situazioni in cui, al di fuori delle udienze espressamente regolate (udienza preliminare; udienza dibattimentale di primo grado; udienza dibattimentale di appello; udienza davanti alla corte di cassazione) si rende necessario adottare un provvedimento dopo aver sentito le parti. In altre parole, l'art. 127 regola una volta per tutte le modalità in cui si deve esplicitare il contraddittorio fra le parti davanti al giudice, in contesti diversi dalle udienze più dettagliatamente regolate (per questo lo troviamo collocato nel **libro sugli atti**) .

Questi i **tratti principali** dell'udienza in camera di consiglio

- Si svolge in **assenza di pubblico**
- Le parti sono **avvisate** almeno **10 giorni prima** (termine dilatorio) e possono presentare memorie scritte fino a 5 giorni prima;
- Di regola, le **parti** sono **sentite se compaiono** (in qualche caso specificamente regolato, la loro presenza è necessaria a pena di nullità);
- Il **provvedimento conclusivo** è adottato con **ordinanza** (atto motivato, segno che c'è stata quanto meno la possibilità di un previo contraddittorio del quale il giudice deve dar conto);
- Le regole che mirano ad assicurare la presenza delle parti vanno osservate a **pena di nullità** (dell'ordinanza nella quale è destinata a sfociare l'udienza stessa).

Declaratoria immediata di cause di non punibilità (art. 129)

Comma 1: contiene una norma della quale si coglie l'importanza soprattutto

- Nella fase ammissiva di taluni riti alternativi al dibattimento (*patteggiamento*: art. 444 comma 2; *decreto penale di condanna*: art. 459 comma 3; sospensione del processo con messa alla prova: art. 464-quater comma 1);
- Nella fase introduttiva dei *giudizi di impugnazione ordinaria* (appello e ricorso per cassazione)

Indipendentemente dalla «richiesta» che gli viene rivolta

- di applicazione della pena;
- di decreto penale di condanna;
- di sospensione del processo con messa alla prova;
- di conferma o riforma della sentenza di primo grado;
- di annullamento in cassazione

Il giudice è tenuto a verificare se sussistano gli estremi per prosciogliere l'imputato con una della formule elencate in tale comma (ultrapetizione)

Segue: art. 129 comma 2

Il **comma 2** impone al giudice penale di scegliere, fra diverse formule di proscioglimento che sarebbero applicabili, quella più conveniente per l'imputato. Una delle disposizioni nelle quali trova espressione il **principio** del *favor rei*

Analisi testuale dell'art. 129 comma 1

In ogni stato e grado del **processo**,

il giudice, il quale riconosce che

- il fatto **non sussiste** o che
- l'imputato **non lo ha commesso** o che
- il fatto **non costituisce reato** o
- **non è previsto dalla legge come reato** ovvero che
- il reato è **estinto** o che
- **manca una condizione di procedibilità**,

lo dichiara **di ufficio** con sentenza.

Importante notare che le formule sono qui elencate in un ordine di **priorità «logica»**, nel senso che quella che precede esclude (per l'appunto in linea logica) quella successiva.

È chiaro che se il fatto non sussiste, non ha senso chiedersi chi l'abbia commesso; se escludiamo che non l'abbia commesso Tizio, è superfluo chiedersi se – con riguardo a Tizio – quel fatto costituisca reato e così via. Non c'è quindi bisogno che la legge processuale fornisca al giudice il criterio per scegliere la «giusta» formula con la quale prosciogliere l'imputato: basta saper ben valutare le prove e poi decidere a filo di logica, scegliendo la formula appropriata che esclude la precedente o le successive.

Analisi testuale dell'art. 129 comma 2

Diversamente stanno le cose nel comma 2.

Leggiamolo:

*Quando ricorre una **causa di estinzione** del reato
ma dagli **atti risulta evidente** che*

- *il fatto **non sussiste** o che*
- *l'imputato **non** lo ha commesso o che*
- *il fatto **non costituisce reato** o*
- ***non è previsto** dalla legge come **reato**,*

*il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere **con la formula prescritta**.*

Nella situazione qui immaginata, la causa estintiva (**es. prescrizione del reato**) ben può «convivere» (sul piano logico) con una delle quattro formule elencate successivamente. Quando ciò accade, il giudice deve prosciogliere l'imputato «**con la formula prescritta**», vale a dire con la formula più favorevole per l'imputato. In altre parole, se questa regola non fosse posta, il giudice sarebbe libero di scegliere fra «declaratoria di estinzione del reato» e una delle quattro formule assolutorie che l'art. 129/2 elenca. La legge processuale toglie al giudice questa libertà e, in caso di concorrenza fra estinzione con altre cause di assoluzione, lo obbliga sempre ad assolvere l'imputato con una formula per lui più favorevole.